

Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

**Art. 24**

*(Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato)*

**1.** La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all'AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d'ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell'ente. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'articolo 23, comma 1, provvede:

- a)** all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
- b)** all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
- c)** alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;
- d)** alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria;
- d bis)**

( ABROGATA )

(1)(2)(3)

**2.** La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 31 agosto 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

(4)

**2 bis.** Il Commissario incaricato garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.

(5)

**3.** Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio. Nell'ipotesi in cui le Consulte d'ambito siano interessate dalle procedure di cui all'articolo 26, comma 1, i saldi di bilancio sono trasferiti solo a conclusione delle procedure stesse.

(6)

Note:

**1** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017

**3** Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017

**4** Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017

**5** Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017

**6** Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017